

ALLEGATO "A" ALL'ATTO

Repertorio N. 15.778

Raccolta N. 11.112



Addì 11 aprile 2025, alle ore undici e quindici, presso lo studio notarile Balestrazzi in Catania al Corso Italia n.10, si è riunito, su convocazione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE OPERE SOCIALI SALESIANE per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Modifica Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore);

2. Varie ed eventuali.

Constata la presenza dei consiglieri in carica signori: ALBERTO ANZALONE (PRESIDENTE), MAZZEO MARCELLO (VICE PRESIDENTE - CONSIGLIERE) e SCANDURRA MARIA LETIZIA (SEGRETARIO - CONSIGLIERE), il Presidente del Consiglio di Amministrazione ANZALONE ALBERTO dichiara valida ed aperta la seduta, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la signora Scandurra Maria Letizia a svolgere le funzioni di segretario.

Al primo punto il Presidente informa che è necessario modificare lo Statuto della Fondazione per adeguarlo alle prescrizioni del D.Lgs. n.117/2017.

Lo statuto viene letto a tutti i presenti.

Dopo approfondita discussione, il Consiglio, all'unanimità, con voto palese favorevole,

DELIBERA

di approvare la modifica dello statuto al fine di adeguarlo al D.Lgs. n.117/2017. Detto statuto sociale, coordinato con le modifiche apportate, al presente si allega sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio conferisce, quindi, al Presidente i più ampi poteri per l'esecuzione della presente delibera.

Non essendovi altro a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta essendo le ore undici e quaranta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario

SCANDURRA MARIA LETIZIA

Maria Letizia Scandurra

I Consiglieri:

ALBERTO ANZALONE

Alberto Anzalone

MAZZEO MARCELLO

Marcello Mazzeo

SCANDURRA MARIA LETIZIA

Maria Letizia Scandurra

Il Presidente

ALBERTO ANZALONE

Alberto Anzalone

STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA
FONDAZIONE OPERE SOCIALI SALESIANE - ENTE DEL TERZO SETTORE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA' - OGGETTO - DURATA

Art.1 - Denominazione

1.1 - Ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 ("Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la Fondazione denominata FONDAZIONE OPERE SOCIALI SALESIANE - ENTE DEL TERZO SETTORE, in sigla FONDAZIONE OPERE SOCIALI SALESIANE - ETS (d'ora innanzi la Fondazione). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto") dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 - Sede

2.1 - La Fondazione ha sede in Catania alla Via Cifali n.7.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direzionali o operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art.3 - Scopo

3.1. La Fondazione ha per scopo l'accoglienza, l'assistenza e la promozione socio-educativa e culturale di bambini, adolescenti e giovani, al fine di svilupparne la personalità mediante attività e servizi in conformità alle esigenze dei tempi ed ai principi dello stile salesiano di don Bosco. I valori fondanti sono riconducibili: al Sistema Preventivo di don Bosco; alla sua esperienza spirituale ed educativa; all'azione educativa e culturale salesiana; all'accoglienza incondizionata della persona del giovane, specialmente il più povero; alla cittadinanza attiva ed alla formazione sociale e professionale; alla costruzione di comunità inclusive e solidali ispirate dalla logica evangelica del protagonismo giovanile, della partecipazione attiva e della corresponsabilità di salesiani e laici.

La Fondazione, svolge la propria attività in tutto il territorio della Regione Sicilia e nei territori delle missioni salesiane all'estero con cui la Fondazione stipulerà degli accordi, presso le case salesiane sia canonicamente erette che a conduzione laicale che afferiscono all'Ente Ecclesiastico Ispettorato Salesiano Sicula San Paolo (d'ora innanzi ISI) e che ha giurisdizione canonica diretta sui religiosi Salesiani di don Bosco e le opere da essi animate. Essa



non ha scopo di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociali allo scopo di arrecare benefici a minori e giovani svantaggiati per condizioni fisiche, sociali, economiche e familiari, con particolare attenzione alle problematiche ed alle esigenze della gioventù.

Pertanto, finalità dell'Associazione sono:

- a. la prevenzione ed il contrasto di tutte le forme di povertà, disagio, disuguaglianza, emarginazione, esclusione di minori, giovani e categorie svantaggiate;
- b. la promozione e la diffusione di una cultura della solidarietà, della cittadinanza attiva, del volontariato, del servizio civile regionale, nazionale e universale;
- c. il sostegno alle famiglie in condizioni di vulnerabilità, fragilità, esclusione, emarginazione;
- d. l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- e. l'attuazione del principio di solidarietà sociale, per affermare i diritti e superare gli squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
- f. la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
- g. la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
- h. la realizzazione del diritto alla cultura, all'educazione ed alla formazione permanente;
- i. lo sviluppo della democrazia e della persona umana;
- j. la valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.
- k. la formazione della persona come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;
- l. la cura dell'orientamento professionale dei giovani, nello stile educativo dell'animazione, della spiritualità giovanile salesiana e in sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.

Art.4 - Oggetto

4.1. La Fondazione, al fine di attuare gli scopi prefissati al superiore punto n.3, ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e suc-



cessive modificazioni;

c. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d. formazione universitaria e post-universitaria;

e. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

h. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

j. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

k. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

l. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

m. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

n. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

o. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre, si dettagliano le seguenti attività:

- Servizi di assistenza socio-psico-scolastica per bambini, adolescenti e giovani;

- Servizi orientati ai bisogni di disabili, portatori di handicap e soggetti affetti da svantaggio psicoaffetti-



vo-socio-culturali;

- Soggiorni climatici estivi e invernali;
- Centri di incontro;
- Centri diurni;
- Comunità alloggio, case famiglia per minori affidati dai servizi sociali o assegnati dal tribunale dei Minorenni;
- Gruppo appartamento per Care leavers (giovani che dopo i diciotto anni vivono al di fuori della propria famiglia di origine in virtù di un provvedimento dell'autorità giudiziaria);
- Oratori e centri di animazione giovanile;
- Grest, attività ludiche, teatrali, musicali e gite, uscite didattiche e ricreative;
- Residenze per studenti universitari;
- Comunicazione Sociale con gestione e monitoraggio di siti e profili social;
- Creazione di contenuti multimediali tramite il supporto di applicazioni con Intelligenza Artificiale;
- Attività integrative rivolte a: Gruppi associativi per Convegni, Conferenze e incontri formativi; Gruppi di religiosi e religiose per corsi di esercizi spirituali e incontri di riflessione e orientamento vocazionale per minori e giovani; adulti e anziani sacerdoti e laici di ambo i sessi in stato di bisogno o in necessità di assistenza.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale ma sempre nel rispetto degli scopi di cui al superiore art.3. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art.6, comma 1, CTS, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

In particolare, può effettuare attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari ed ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti del terzo settore dalle disposizioni legislative vigenti.

Fermo restando che non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.lgs 117/2017, la Fondazione per il perseguimento delle finalità, potrà, tra l'altro:

- cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivendo convenzioni che ne regolamentino i rapporti; stipulare accordi di progettazione, coordinamento, gestione e rendicontazione di progetti sociali sia con enti privati che con Enti Pubblici alla luce dell'art.55 del CTS, avviando procedimenti di coprogrammazione e progettazione.
- partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi quale finalità l'erogazione di servizi socio-assistenziali e alla gestione delle conseguenti at-



tività;

- costituire opportune reti di solidarietà che consentano la realizzazione di sinergie e rendano più efficienti ed efficaci le iniziative intraprese;

- organizzare e/o partecipare alla organizzazione di eventi a carattere filantropico, nonché storico, culturale, artistico e di promozione del territorio;

- partecipare in proprio e/o assieme ad altre organizzazioni similari alla gestione di siti culturali e artistici, case vacanze, ostelli per la gioventù anche a seguito di bandi pubblici e privati.

La Fondazione, per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente statuto, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017, può avvalersi di: Cooperative socio-assistenziali di tipo A e B, previo Convenzione da sottoscrivere tra le parti; Comunità od Associazioni di laici, previa Convenzione da sottoscrivere tra le parti; Organizzazioni di volontariato, che offrano le medesime garanzie sul piano dei principi cattolici e delle capacità formative; Unità che prestano Servizio Civile ai sensi della Legge 6 marzo 2001, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.5 - Volontari e lavoratori dipendenti

La Fondazione può avvalersi ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Art.6 - Durata

La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE

Art.7 - Patrimonio

7.1 - Il patrimonio della Fondazione, alla data di adozione del presente statuto, consta di beni per un valore complessivo di Euro 35.000,00 (trentacinquemila), giusta inventario aggiornato alla data del 3 aprile 2025.

Esso, al fine del migliore raggiungimento delle finalità della fondazione, può essere incrementato con:

- Donazioni, lasciti ed erogazioni;
- Contributi da parte di Enti (pubblici, ecclesiastici, civili);

- Contributi da parte di soggetti privati, in forma singola o associata.

La trasformazione del patrimonio immobiliare deve essere finalizzata al miglioramento della redditività o al potenziamento dello stesso.

Al fine di migliorare la redditività o il potenziamento del patrimonio, la Fondazione potrà:

- Alienare beni di proprietà di modesta redditività;
- Accendere presso Istituti di Credito, valutandone condizioni e modalità, Mutui o Fidi Bancari, in modo da sostenere in parte o in toto l'onere dell'investimento.

Art.8 - Entrate

8.1 - La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa applicabile:

- a) gli apporti diversi da quelli specificatamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificatamente destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura, conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificatamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

Art.9 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1 - La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art.7, comma 2, CTS.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata dalla Fondazione sia occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; lotterie, cene, spettacoli e feste di beneficenza per opere e campagne di sostegno per iniziative delle missioni salesiane in Italia e all'Estero, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e ss.mm.ii.

9.2 - La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto



alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Art.10 - Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1 - Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2 - Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da qualunque soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art.11 - Incremento del patrimonio

11.1 - Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Art.12 - Salvaguardia del patrimonio



12.1 - Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca, ed adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Art.13 - Divieto di distribuzione

13.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Art.14 - Patrimoni destinati a uno specifico affare

14.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli art.2447-bis c.c.

TITOLO III - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art.15 - Organi

15.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- c) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- d) il Tesoriere;
- e) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo).

SEZIONE I - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16 - Competenze del Consiglio Direttivo

16.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della fondazione, in ossequio allo statuto ed alla normativa applicabile, nonché ad effettuare l'amministrazione della fondazione.

16.2. Al Consiglio Direttivo compete di:



- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Vice Presidente e il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
- g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- h) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- i) approvare ogni regolamento, la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- l) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione;
- o) nominare, sospendere e licenziare il personale dipendente, su proposta del presidente;
- p) deliberare in ordine: ad ogni contratto e convenzione; alla costituzione in giudizio dell'Ente; all'accensione di Mutui o Fidi Bancari, al fine di garantire copertura temporanea ad obbligazioni finanziarie contratte per la trasformazione del patrimonio immobiliare finalizzata al miglioramento della redditività o al potenziamento dello stesso; alla partecipazione a bandi e/o concorsi emanati da Enti pubblici e Fondazioni, al fine del raggiungimento delle finalità statutarie; alla partecipazione a bandi e/o concorsi emanati da Enti pubblici e Fondazioni, al fine della conservazione, adeguamento e miglioramento del Patrimonio e dei Beni immobili e mobili; alla collaborazione con Enti pubblici e privati, relativamente alle tematiche interessate dal Patrimonio e dalle Attività della Fondazione; alla accettazione di donazioni o lasciti; su ogni altro argomento relativo alla gestione ed all'amministrazione dell'Ente;
- q) nominare, ove lo ritenga opportuno, l'Organo di Indirizzo, e disporre la revoca dei suoi membri; prima della nomina sarà necessario approvare il regolamento per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento.

16.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando

do il metodo collegiale.

16.4. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri ad un Comitato esecutivo.

Art. 17 - Composizione del Consiglio Direttivo

17.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da n.3 (tre) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente che svolge anche funzione di Tesoriere, il Vice Presidente ed il Segretario.

17.2. - I Consiglieri sono nominati come segue:

- il Presidente, la cui nomina spetta all'Ispettore dell'ISI, sarà preferibilmente il delegato della Pastorale Giovanile pro tempore dell'ISI o altro Salesiano scelto dall'Ispettore dell'ISI per la sua esperienza e competenza;
- i rimanenti due membri - da scegliersi fra salesiani e laici di spiccata moralità, di qualificata esperienza nel campo educativo/pastorale, assistenziale ed amministrativo - vengono designati come segue: il Vice Presidente corrisponderà preferibilmente all'Economo e Legale Rappresentante pro tempore dell'ISI o altro Salesiano scelto dall'Ispettore dell'ISI per la sua esperienza e competenza; il Segretario sarà preferibilmente il Responsabile dell'Ufficio di Progettazione e Sviluppo Sociale dell'ISI sede di Catania o altro laico scelto dal Presidente per la sua comprovata esperienza e competenza nel settore della Progettazione Sociale e Pastorale.

17.3. - Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

17.4. - Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia caratteristiche di onorabilità, di professionalità e di indipendenza.

Art. 18 - Gratuità dell'incarico

18.1. Dalla nomina a Consigliere o a membro del Comitato esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 19 - Durata della carica

19.1 - Il consiglio direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

19.2. - Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

19.3. - In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un



nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

19.4. - I Consiglieri sono rieleggibili, con il limite di due mandati consecutivi.

Art.20 - Convocazione del Consiglio Direttivo

20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) Consiglieri e dall'Organo di Controllo.

20.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito mediante messaggio di Posta Elettronica Certificata o Raccomandata A/R contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri ed ai componenti dell'organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art.21 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

21.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presente almeno la maggioranza dei suoi membri.

21.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal vice Presidente; in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

21.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

21.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.5. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri in carica.

21.6. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.7. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

21.8. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.9. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il me-

todo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio presenze deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 22 - Responsabilità dei Consiglieri

22.1. La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Art. 23 - Comitato Esecutivo

23.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

23.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.

SEZIONE II -

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE

Art. 24 - Presidente e Vice Presidente

24.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché la normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità e l'opportunità;
- c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle sue deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.



24.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta. Il Presidente può delegare terzi per il compimento di singoli atti.

24.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve al più presto convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

24.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.25 - Segretario

25.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per l'amministrazione della Fondazione.

25.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un Notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

25.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro verbali del Consiglio Direttivo e del Libro Verbali del Comitato esecutivo.

25.4. In caso di mancata nomina del segretario la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione è affidata a persona nominata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art.26 - Tesoriere

26.1. Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

In caso di mancata nomina del Tesoriere le funzioni vengono esercitate dal Presidente.

SEZIONE III - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Art.27 - Composizione dell'Organo di Controllo

27.1. L'Organo di Controllo è formato secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, ad uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

27.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Sup-

plenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

27.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente ad una qualsiasi delle seguenti categorie:

- a) un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori effettivi ed almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere ad una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio di Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art.28 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

28.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribui-



ta, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Art.29 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

29.1. L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

29.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Art.30 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

30.1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile o sullo Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

30.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

30.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

30.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante messaggio di Posta Elettronica Certificata o Raccomandata A/R contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

30.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno

tre giorni prima.

30.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti la maggioranza dei suoi componenti ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

30.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

30.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

30.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

30.10. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

30.11. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio presenze deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante.

Art.31 - Compenso dell'Organo di Controllo

31.1. Il compenso dell'organo di controllo è disciplinato in apposito regolamento.

Art. 32 - Esercizio della funzione di revisore legale

32.1. La funzione di revisione legale - ove sia obbligatoria per legge o qualora il Consiglio Direttivo la ritenga comunque opportuna - è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel registro dei Revisori Legali.

Art.33 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo



e del Revisore Legale

33.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del revisore legale è disciplinata dall'art.28 CTS.

Art. 33 Bis - Organo di Indirizzo

33.1. L'Organo di Indirizzo, se nominato dal Consiglio Direttivo, esercita il patrocinio ed il potere di indirizzo sulla Fondazione.

TITOLO IV - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

Art.34 - Esercizi

34.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano l'1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art.35 - Bilancio di esercizio

35.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art.36 - Scritture contabili

36.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Art. 37 - Libri della Fondazione

37.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Indirizzo.

37.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

37.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia.

37.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copia.

37.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo e può essere esaminato da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copia.

37.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Indirizzo è tenuto a cura dell'Organo di Indirizzo e

può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia:

TITOLO V - ESTINZIONE E SCIoglimento

Art.38 - Devoluzione del Patrimonio

38.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, preferibilmente aventi sede nel Comune ove ha sede la Fondazione, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Art.39 - DISPOSIZIONI FINALI

40.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni del Codice civile, le Leggi vigenti e la Normativa in materia di ETS.



Studio Notarile Balestrazzi

Repertorio N.15.777

**ESTRATTO AUTENTICO
REPUBBLICA ITALIANA**

Io sottoscritto Dott. GIUSEPPE BALESTRAZZI, Notaio in Belpas-
so, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Catania e Caltagirone,

certifico ed attesto

che quanto precede corrisponde all'esatto contenuto dalle pa-
gina 3 (tre) alla pagina 21 (ventuno) del Libro Consiglio Di-
rettivo - Verbali delle Assemblee della Fondazione "FONDAZIO-
NE OPERE SOCIALI SALESIANE", con sede in Catania alla Via Ci-
fali n.7, codice fiscale 01342020854, iscritta al Registro
delle Persone Giuridiche presso la Presidenza della Regione
Siciliana al n.58, vidimato prima dell'uso da me Notaio e re-
golazmente tenuto ai sensi della Legge 18 ottobre 2001 n.383
ed a me Notaio esibito in originale.

Si rilascia per uso consentito a richiesta della detta Fonda-
zione "FONDAZIONE OPERE SOCIALI SALESIANE".

In Catania al Corso Italia n.10, oggi 11 aprile 2025.



